



COMUNICATO UFFICIALE N. 348 DEL 12 OTTOBRE 2017 TRIBUNALE FEDERALE N. 68

Deferimento dei Sigg.ri Santino Lidano Ditrاناپانو e Tolliver Darreon Lamar, e del Sig. Giuseppe Padua, in qualità di Presidente della AD Pol. Aretusa, per la violazione degli artt. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Coppola
Relatore: Coppola

Esaminato l'atto della Procura Federale con il quale venivano deferiti gli atleti Santino Lidano Ditrاناپانو e Tolliver Darreon Lamar, per la violazione degli artt. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia "*per aver intrapreso il campionato di basket con società affiliata FIP senza essere in possesso di permesso di soggiorno a copertura dell'intera stagione sportiva*", ed il sig. Giuseppe Padua, in qualità di Presidente della AD Pol. Aretusa, per le medesime violazioni, "*per aver tesserato i giocatori Santino Lidano Ditrاناپانو e Tolliver Darreon Lamar per la propria società per il campionato 2016/17 pur in assenza di un regolare permesso di soggiorno in capo ai medesimi a copertura dell'intera stagione sportiva*";

letti i documenti dell'indagine della Procura Federale n. 168/2016-17, ed esaminata la documentazione e le dichiarazioni rese dal Presidente Padua, con cui vengono contestati gli addebiti;

sentito in udienza sostituto Procuratore federale, che nel riportarsi all'atto di deferimento, concludeva richiedendo, per il Presidente, la sanzione dell'inibizione per mesi quattro e per gli atleti dell'inibizione per mesi 2, tenuto conto della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 22/2 R.G., in quanto per entrambi gli atleti la società aveva attivato le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno;

considerati dunque gli atti dell'indagine, incardinata dall'Ufficio della Procura a seguito di trasmissione, da parte dell'Ufficio Tesseramento Atleti, di elenco atleti non in regola con la previsione di cui all'art 1 comma 9 RET, ed in particolare con riferimento agli atleti Santino Lidano Ditrاناپانو e Tolliver Darreon Lamar;

rilevato che l'art. 1 comma 9 del Regolamento Esecutivo Tesseramento Atleti espressamente prevede che "*salvo diverse indicazioni, tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno. E' responsabilità del Presidente della Società o comunque del legale rappresentante, accertare che l'atleta con cittadinanza extracomunitaria abbia un valido permesso di soggiorno per l'intera durata della stagione sportiva.*"

Segue C.U. n. 348 del 12 ottobre 2017 T.F. n. 68

ritenuto come tale articolo imponga a tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria di essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per la tutta la stagione ed obblighi il Presidente della società ad accertare che tale requisito sussista al momento dell'inizio e per tutta la durata della stagione sportiva;

ritenuto pertanto che nel caso di specie la previsione normativa non risulti essere stata rispettata, in quanto gli atleti Santino Lidano Ditrاناپانو e Tolliver Darreon Lamar, pur avendo attivato correttamente le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno, non erano in possesso della documentazione richiesta dal Regolamento Esecutivo Tesseramento Atleti durante lo svolgimento dell'intera stagione sportiva;

rilevato infine che, per la quantificazione della sanzione, le richieste avanzate dalla Procura Federale debbano essere accolte poiché congrue, in quanto ridotte per la sussistenza di più circostanze attenuanti, in quanto, come detto, per entrambi i giocatori era stata attivata correttamente la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno presso le competenti Autorità;

P.Q.M.

applica al Sig. Giuseppe Padua, Presidente della A.D. Pol. Aretusa, il provvedimento di inibizione per mesi 4, fino al 14.01.2018 (artt. 1 comma 9 R.E.T., 22/2 e 47 R.G.); applica agli atleti Santino Lidano Ditrاناپانو e Tolliver Darreon Lamar il provvedimento di inibizione per mesi due, fino al 14 novembre 2017 (artt. 1 comma 9 R.E.T., 22/2 e 47 R.G.),

F.to Irene Coppola
RELATORE

F.to Federico Romagnoli
PRESIDENTE

Roma, 12 ottobre 2017

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE